

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO

TITOLO I COSTITUZIONE - FINALITA' - SUPPORTI

Art. 1 – Costituzione

1. Dal mese di ottobre del 2007, il Comune di Rivarolo C.se provvede ad organizzare, entro la fine del primo quadrimestre, l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi nelle scuole elementari della Città.

Art. 2 –Finalità

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (d'ora in poi nel testo C.C.R.), ha quali proprie specifiche finalità:
 - Lo sviluppo nei ragazzi della consapevolezza di essere cittadini;
 - La comprensione del valore della partecipazione attiva alla vita democratica della città;
 - La creazione di uno spazio d'espressione, di riflessione e di confronto sia tra i ragazzi che tra costoro e gli adulti;
 - L'elaborazione di progetti per i ragazzi e per la collettività;
 - Migliorare la conoscenza della propria Città.

Art. 3 –Supporti

1. Nel suo funzionamento il C.C.R. è coadiuvato e assistito da:
 - Il Sindaco della Città di Rivarolo Canavese;
 - Il Presidente del Consiglio Comunale di Rivarolo Canavese;
 - L'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Città di Rivarolo Canavese e/o consigliere comunale delegato dal Sindaco;
 - Almeno due insegnanti delle scuole elementari della Città.
2. E' consentita la collaborazione anche di altri soggetti pubblici o privati in riferimento a specifiche iniziative di competenza del C.C.R..

TITOLO II

COMPOSIZIONE – CANDIDATURE – ELEZIONI – DURATA

Art. 4 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, viene eletto tra gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari cittadine (3 componenti per ogni sezione).
2. Il numero dei consiglieri del C.C.R. varierà quindi automaticamente a seguito di diminuzione o aumento delle sezioni delle classi quinte.

Art. 5 – Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili e sono elettori gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari della Città di Rivarolo Canavese.

2. Gli elenchi degli elettori saranno forniti dalle singole scuole all'Ufficio Elettorale del Comune di Rivarolo Canavese almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6 – Elezione

1. Sono eleggibili tutti gli alunni che frequentano le classi quinte.
2. Ogni candidato riceverà una copia informativa del regolamento elettorale; questo potrà essere letto in classe affinché il contenuto sia portato a conoscenza di tutti gli interessati.
3. Ogni sezione delle classi quinte eleggerà nel proprio ambito 3 consiglieri.
4. La campagna elettorale inizia 15 giorni prima della data fissata per le elezioni e si svolgerà, da parte degli studenti, d'intesa con gli insegnanti, nelle forme che riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti di classe ecc.).
5. All' interno dell'edificio scolastico sarà riservato uno spazio per la propaganda elettorale.
6. Le elezioni sono indette con provvedimento del Sindaco e si svolgono di norma in una stessa giornata scolastica fatta salva l'eventualità di prolungare le operazioni nelle giornate successive.
7. Il seggio elettorale sarà composto da tre dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Segretario Generale e per ogni scuola almeno un rappresentante degli insegnanti designato dal Dirigente Scolastico che provvederanno a raccogliere i voti recandosi direttamente nelle singole scuole interessate.
8. Ogni alunno può esprimere al massimo tre preferenze personali, indicando il cognome e in caso di omonimia anche il nome dei candidati da lui prescelti, pena la nullità della scheda.
9. La scheda di votazione, di colore diverso per le varie classi interessate, e il verbale delle operazioni verranno forniti dal Comune di Rivarolo Canavese.
10. Il voto è segreto e avviene attraverso l'introduzione della scheda nell'apposita urna.
11. Se il cognome non è scritto correttamente, ma risulta comunque possibile risalire in modo inequivocabile alla preferenza espressa, il voto viene convalidato, in caso contrario il voto è nullo.

12. Lo scrutinio delle schede elettorali si effettua subito dopo la chiusura delle urne e terminerà nella giornata stessa.
13. Effettuati i conteggi e redatto il verbale, si procede alla proclamazione degli eletti da parte del Presidente del seggio elettorale con la contemporanea affissione dei risultati negli edifici scolastici e nel Palazzo Comunale.
14. Saranno eletti a Consigliere i 3 ragazzi che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ogni sezione. In caso di parità del numero di preferenze viene eletto il candidato più anziano di età.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, risulterà composto secondo quanto stabilito all' art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 7 – Costituzione e insediamento

1. I consiglieri così eletti costituiscono il Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Rivarolo Canavese.
2. Dopo l'elezione, i consiglieri suddetti vengono convocati dal Sindaco o suo delegato, che provvede ad ufficializzare il loro insediamento.

Art. 8 – Durata

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica dalla data dell'insediamento e fino all'insediamento dei nuovi eletti.
2. Ogni alunno non può essere eletto per più di un mandato.
3. A fine anno tutti i Consiglieri del C.C.R. ricevono un riconoscimento dal Sindaco della Città di Rivarolo Canavese.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO - CONVOCAZIONE METODO DI LAVORO

Art. 9 – Prima riunione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha competenza nelle seguenti materie:
 - Ambiente e Territorio
 - Sport, Tempo Libero e Gioco
 - Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacoli
 - Rapporti con l'associazionismo Nazionale e Internazionale
 - Rapporti con Giovani, Anziani e Diversamente Abili
2. La prima riunione del C.C.R., nominato ed insediato ai sensi degli articoli precedenti, è indetta entro 30 giorni dalla proclamazione; lo scopo della riunione è la conoscenza da parte dei neo eletti consiglieri – sotto la guida del Sindaco o suo delegato – delle loro nuove funzioni.
3. Nella prima riunione i consiglieri dopo breve presentazione individuale procedono all'elezione del Sindaco dei Ragazzi da scegliersi tra i componenti il C.C.R. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Nella suddetta riunione i consiglieri neo-eletti presentano i loro progetti al Consiglio Comunale dei Ragazzi, illustrandoli per iscritto, e le loro idee per il mandato. Tutti i progetti vengono quindi portati a conoscenza delle classi quinte per essere esaminati con l'aiuto dei mediatori.

Art. 10 – Riunioni successive e metodo di lavoro

1. Oltre alla suddetta prima riunione, nel corso del periodo dell'anno coincidente con l'anno scolastico sono previste almeno le due riunioni del C.C.R. sottoelencate.
2. Le riunioni del C.C.R. successive alla prima, dovranno tenersi secondo il seguente calendario:
 - La prima, nella quale vengono discussi ed eventualmente approvati i progetti visionati dalle classi, entro il 15 marzo di ogni anno. Il progetto approvato può essere realizzato direttamente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi o trasmesso al Sindaco della Città di Rivarolo Canavese o suo delegato.
 - La seconda, nella quale i consiglieri tracciano un bilancio del loro mandato, entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Le suddette riunioni da tenersi durante l'orario scolastico sono pubbliche e si svolgono all'interno del Palazzo Comunale, e sono presiedute dal Sindaco o suo delegato
4. Possono partecipare a tali riunioni tutti gli Assessori e i Consiglieri Comunali della Città di Rivarolo Canavese.
5. Alle riunioni del C.C.R. dovrà assistere un dipendente comunale svolgente le funzioni di segretario che redigerà apposito verbale.

Art.11 – Convocazione

1. Tutte le riunioni del C.C.R. sono convocate tramite lettera personale recapitata presso la scuola di appartenenza a firma del Sindaco o suo delegato e del Sindaco del C.C.R., che deve contenere l'Ordine del Giorno.
2. Il C.C.R. è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

TITOLO IV

DECADENZA

Art. 12 – Decadenza

1. I consiglieri che durante l'anno si assentano per due volte non giustificate, anche non consecutive, alle riunioni del C.C.R. decadono e al loro posto subentrano i primi consiglieri che seguono nella graduatoria della stessa classe.
2. Allo stesso modo verranno sostituiti i Consiglieri in caso di dimissioni, rinuncia o cessazione dalla carica per altri motivi.

TITOLO V

FORMAZIONE

Art. 13 – Formazione

1. L'attività di formazione sarà effettuata per gli alunni delle classi interessate alle elezioni del nuovo Consiglio dei Ragazzi, dagli amministratori e dai dipendenti del Comune secondo modalità da concordare con i docenti.